

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

35/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

### **671/20 Reato di abuso di mezzi di correzione o di disciplina, come deve essere interrogato il minorenni?**

di *Avv. Marco Barone*

Una importante sentenza della Cassazione penale, Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 08-01-2020) 14-04-2020, n. 12068, tratta la questione di una docente accusata e condannata sino in Appello per aver abusato dei mezzi di correzione e disciplina, nei confronti di alcuni a lei affidati per ragioni di istruzione. La Cassazione, entrando nel merito di come i minori debbano essere ascoltati per verificare l'attendibilità della loro testimonianza, ha accolto il ricorso della docente come proposto dal proprio difensore annullando la sentenza di condanna rinviando il giudizio ad altra Sezione della Corte di appello.

#### **Servono particolari cautele nella valutazione delle dichiarazioni dei minori**

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente ribadito la necessità di particolari cautele nella valutazione delle dichiarazioni rese da soggetti minorenni, soprattutto quando sono vittime di reati sessuali, ma secondo canoni che possono valere anche per altre tipologie di reati – fra i quali, specialmente i reati di maltrattamenti e di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina – poiché connessi alle condizioni proprie dell'età infantile o adolescenziale. In altri termini, deve ritenersi che i canoni richiesti per l'ascolto dei soggetti minorenni quali persone offese da un reato valgano fondamentalmente per tutti i tipi di reato che incidono sulla loro psiche tramite un contatto diretto con l'autore della condotta che li renda testimoni della stessa.

#### **È necessaria perizia psicologica per accertare l'attitudine a testimoniare**

Rilevano i giudici che “è necessaria una perizia psicologica per accertare l'attitudine della persona offesa minorenne a testimoniare, in particolare se si profila il rischio di eventuali elaborazioni fantasiose proprie della sua struttura personale (Sez. 3, n. 948 del 07/10/2014, dep. 2015, F, Rv. 261926) e tale principio vale anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina. In mancanza della perizia (lacuna non facilmente colmabile con il trascorrere del tempo) il giudice può valorizzare altri elementi di prova o di riscontro oggettivi con adeguata e puntuale motivazione (Sez. 3, n. 1234 del 02/10/2012, dep. 2013, M., Rv. 254464)”.

#### **Serve un compiuto esame per accertare la credibilità del minore**

“In ogni caso, la valutazione delle dichiarazioni testimoniali del minorenne persona offesa presuppone un compiuto esame della sua credibilità, considerandone l'attitudine, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare, la capacità di recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle, le condizioni emozionali che modulano i rapporti col mondo esterno, la qualità e natura delle dinamiche relazionali e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione alla possibilità di tendenziose affabulazioni (Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247740), al fine di escludere l'intervento di fattori in grado di inquinare la credibilità (Sez. 3, n. 8057 del 06/12/2012, dep. 2013, V., Rv. 254741), nel contesto delle relazioni con l'ambito familiare e extrafamiliare e dei processi di rielaborazione delle vicende vissute (Sez. 3,

n. 39994 del 26/09/2007, Maggioni, Rv. 237952). La valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del minore persona offesa spetta esclusivamente al Giudice, che deve procedere direttamente all'analisi della condotta del dichiarante, della linearità del suo racconto e dell'esistenza di riscontri esterni allo stesso, non limitandosi a richiamare il giudizio al riguardo espresso da periti e consulenti tecnici, ai quali può chiedersi solo di accertare la capacità del testimone di rendersi conto dei comportamenti subiti e di riferirne attualmente senza influenze dovute a alterazioni psichiche (Sez. 3, n. 47033 del 18/09/2015, F., Rv. 265528; Sez. 3, n. 24264 del 27/05/2010, F., Rv. 247703). E', peraltro, viziata da manifesta illogicità la sentenza che fonda l'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni del minore persona offesa solo sull'intrinseca coerenza del racconto, senza considerare tutte le altre circostanze concrete (Sez. 3, n. 39405 del 23/05/2013, B, Rv. 257094). Questi principi valgono anche relativamente alle dichiarazioni di minorenni persone offese dal reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina”.

### **Si devono evitare domande suggestive**

“Circa la metodologia da seguire nel porre le domande ai minorenni, valgono – ma a fortiori – le stesse accortezze che valgono ordinariamente per tutti i soggetti perchè il metodo seguito nel domandare influisce sulla attendibilità dei contenuti delle risposte. Per aversi una testimonianza genuina è necessario evitare le domande suggestive (quelle che inducono informazioni o danno per accertato un fatto che l'esaminando non ha riferito, oppure che tendono a suggerire o provocare una risposta secondo l'intento di chi interroga). Indipendentemente dalle specifiche previsioni normative, la necessità di evitare domande suggestive si collega alla esigenza di acquisire una testimonianza affidabile. In particolare, gli studi sulla memoria infantile comprovano una conoscenza comune: i bambini hanno modalità di relazione orientate in senso imitativo e adesivo, sono influenzabili da stimoli potenzialmente suggestivi e, mancando di adeguate risorse critiche, tendono a non differenziare le proprie opinioni da quelle dell'interlocutore, soprattutto se questi appare loro come una figura autorevole”.

### **Le domande suggestive indirizzano le risposte**

“In particolare, anche nel caso di minorenni persone offese da abusi dei mezzi di correzione o di disciplina vanno evitate (**pur mancando un divieto normativo**) le domande suggestive anche da parte del giudice (o dell'ausiliario di cui si avvale) che esamina direttamente il testimone minore persona offesa perchè le domande suggestive sono strutturalmente idonee a indirizzare le risposte indipendentemente dagli intenti di chi le pone e dalla capacità di discernimento del rispondente, per cui per assicurare una testimonianza corretta evitarle è tanto più necessario quanta maggiore è la suggestionabilità del dichiarante (Sez. 3, n. 25712 del 11/05/2011, M., Rv. 250615; Sez. 3, n. 9157 del 28/10/2009, dep. 2010, C., Rv. 246205)”.

<https://www.orizzontescuola.it/reato-di-abuso-di-mezzi-di-correzione-o-di-disciplina-come-deve-essere-interrogato-il-minore/>